

CENTRO ANTIVIOLENZA VIVEREDONNA STATUTO

ARTICOLO 1 (Costituzione, denominazione, sede e durata)

E' costituita l'associazione di promozione sociale sotto la denominazione: "Centro Antiviolenza VivereDonna APS ", con il rispetto delle norme dettate dal Codice Civile negli artt. 14-42, nel particolare all'art. 36, con sede in Carpi (MO), Via Don Luigi Sturzo 21; essa è retta dal presente Statuto e dalla vigenti norme di legge in materia.

Nel rispetto della normativa di legge, possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune. E' data facoltà al Consiglio Di Amministrazione di cambiare la sede legale, ove ne ravvisi la necessità previa deliberazione dell'assemblea dei soci. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici albi e registri nei quali è iscritta

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 03.07.2017, n. 117 e successive modifiche intervenute, delle relative norme di attuazione, della Legge Regionale e dei Principi Generali dell'Ordinamento Giuridico.

L'Assemblea può deliberare l'eventuale Regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

L'Associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 2 (Scopo, finalità e attività dell'Associazione)

L'Associazione non ha fine di lucro.

È femminista, apartitica, antifascista. È fondata sui principi della laicità.

Pratica la metodologia dell'accoglienza e dell'ospitalità, che si fonda sui principi femministi della relazione tra donne.

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale:

L'Associazione avvalendosi dell'expertise del personale formato al fine della prevenzione della violenza e discriminazione di genere si propone di eseguire attività: formazione scolastica ed extra scolastica di ogni ordine e grado finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa.

Ai sensi dell'art 5 del Codice del Terzo Settore l'Associazione svolge attività d'interesse generale nei seguenti settori:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di

impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici.

L'Associazione ha come scopo l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, al fine di rimuovere ogni forma di violenza psicologica, fisica, sessuale e economica alle donne e ai minori, italiani e stranieri, all'interno e fuori la famiglia approfondendo la ricerca, la riflessione, il dibattito, promuovendo e svolgendo la formazione, implementando e gestendo azioni/progetti e servizi.

I principi guida dell'associazione si richiamano all'autodeterminazione delle donne e alla libertà e inviolabilità del corpo femminile.

L'Associazione per conseguire tale scopo, si propone di:

- a) Promuovere, organizzare e gestire strutture logistiche ove le donne, anche straniere, sole e/o con le/i loro figlie/i minorenni, possano trovare accoglienza, consulenza, e altre forme di supporto quali ad esempio gruppi di sostegno, allorquando subiscano violenze dentro e fuori la famiglia.
- b) Realizzare un centro in cui si approfondiscano le tematiche della violenza contro le donne, tramite ricerche, organizzazione di convegni, seminari di studio e dibattiti ed ogni genere d'iniziative tese ad approfondire la problematica.
- c) Sviluppare progetti di prevenzione, servizi e azioni contro la tratta delle donne, la prostituzione coatta e ogni sfruttamento sessuale di donne italiane e straniere nel nostro e in altri paesi.

- d) Gestire attività di sensibilizzazione, formazione, aggiornamento, anche innovative e sperimentali. Tali attività sono rivolte in via esclusiva, nei confronti dei soggetti svantaggiati a causa di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari. Inoltre le attività di tipo formativo sono previste per la preparazione di personale specializzato che operi esclusivamente all'interno dell'organizzazione per il perseguimento delle proprie finalità solidaristiche.
- e) Favorire l'accesso alla conoscenza delle normative e delle politiche che riguardano i diritti delle donne e dei minori.
- f) Promuovere i rapporti di collaborazione con associazioni di donne ed istituzioni anche a livello internazionale al fine di attuare dei progetti in rete.
- g) Costituire reti con i vari servizi del territorio (sociali, sanitari, giudiziari, culturali, ecc.) promuovendo la comunicazione e il rapporto con loro e per la messa in atto di procedure e protocolli finalizzati al miglioramento dell'accoglienza in caso di violenza.
- h) Costituirsi parte civile, o comunque attuare ogni opportuno intervento, se richiesta dalla parte lesa nel processo, per violenza sessuale, maltrattamenti, sfruttamento di prostituzione, riduzione in schiavitù, in ogni procedimento, civile, penale, amministrativo, che veda la donna come oggetto di violenza.
- i) Produzione e raccolta di documentazione e dati, nel rispetto delle leggi vigenti, sui temi presi in esame dall'Associazione, comprese possibili iniziative editoriali e pubblicazioni on line ad esse collegate.

La gestione di tali strutture verrà assunta da solo personale femminile, sia volontario che retribuito, che si riconosce nell'ottica della

differenza di genere e/o del pensiero e della pratica della differenza sessuale.

L'associazione inoltre in particolare:

- promuove e sostiene Centri e Case delle donne di nuova costruzione;
- promuove l'eliminazione della violenza contro le donne, in quanto violazione dei diritti umani (Piattaforma d'azione della IV Conferenza Mondiale ONU sulle donne - Pechino 1995) ed impedimento alla cittadinanza delle donne (ostacolo allo sviluppo delle donne, dei bambini e delle bambine, del loro benessere psicofisico, e alla partecipazione alla vita della comunità);
- svolge un ruolo propositivo per l'elaborazione e/o modifiche della normativa relativa ai diritti delle donne;
- promuove la costruzione di un'identità comune che sviluppi progettualità e visibilità dei Centri antiviolenza e delle Case delle donne.

Per realizzare le sue finalità, l'Associazione si rapporterà anche attraverso specifiche convenzioni e finanziamenti a progetto con le istituzioni pubbliche e private, ivi comprese le amministrazioni locali dell'Emilia Romagna (Regione, Province, Comuni, AUSL, Università, ecc.). Inoltre potrà organizzare occasionalmente nei limiti consentiti dalla legge raccolte pubbliche di fondi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione.

Le attività così come elencate nel presente articolo, o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità, è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche

ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dal nuovo codice del terzo settore.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice di Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzar attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del decreto legislativo n. 117/2017.

L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Emilia Romagna.

ARTICOLO 3 (Patrimonio sociale)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai contributi delle associate;
- b) dai beni acquistati con questi contributi;
- c) da ogni altro provento;
- d) da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio.

Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente, non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le socie che, per qualsiasi causa, cessano di far parte dell'Associazione non possono vantare diritti sul patrimonio.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

In caso di scioglimento dell'Associazione, che deve essere deliberata con il voto favorevole di almeno tre quarti delle associate, il patrimonio residuo e le entrate di cui all'art. 4 che risultino non spese, è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio e in particolare ad altra Associazione di donne con scopi analoghi ai propri.

ARTICOLO 4 (Le entrate)

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali annuali;
- b) dal reddito del patrimonio;



c) dai contributi, elargizioni, lasciti, donazioni da parte di persone fisiche, società ed enti pubblici e privati, finalizzati al perseguimento degli scopi dell'Associazione

d) dagli introiti derivanti dalle attività istituzionali indicate nel precedente articolo 2

e) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Decreto Legislativo n. 117/2017.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1 gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea delle socie entro il mese di aprile.

ARTICOLO 5 (Socie)

Possono essere socie dell'Associazione tutte le persone fisiche che si riconoscono nelle finalità di cui al precedente art. 2, si impegnano ad accettare lo Statuto e ad attenersi alle deliberazioni che regoleranno la vita sociale.

La qualità di socia che deve intendersi non temporanea, dà diritto al voto in assemblea con elettorato attivo e passivo.

Le socie sono tenute:

a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;

c) a versare la quota associativa.

Le socie hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) ad accedere alle cariche associative;
- d) prendere visione dei libri sociali, con possibilità prenderne copia previa richiesta scritta;
- e) ricevere regolarmente materiale informativo sull'attività dell'Associazione.

Le socie si distinguono in:

- a) Socie fondatrici: sono le donne che hanno promosso la costituzione dell'Associazione e che hanno elaborato il progetto di costituzione nel territorio della regione Emilia Romagna di una struttura logistica di aiuto per le donne maltrattate.
- b) Socie ordinarie: sono le persone che chiedono, condividendone le finalità di far parte dell'Associazione.

L'ammissione a socia è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte delle interessate.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio di amministrazione, le eventuali reiezioni devono essere motivate e sono impugnabili di fronte all'assemblea dei soci.



Le donne che intendano aderire all'Associazione formuleranno richiesta scritta presentando, oltre ai dati anagrafici, una relazione sintetica illustrante le proprie attitudini, competenze ed esperienze maturate nel campo dell'attività propria dell'Associazione; il consiglio di amministrazione deciderà sull'ammissione in relazione ai requisiti personali di attitudine, competenza ed esperienza sulla base dei criteri valutativi non discriminatori preventivamente stabiliti dalla Assemblea in coerenza con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta.

Il Consiglio di amministrazione cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

ARTICOLO 6 (Recesso ed esclusione delle socie)

Le socie cessano di appartenere all'Associazione:

- a) per dimissioni quando ne diano comunicazione scritta alla Presidente. Le dimissioni avranno decorrenza immediata, salvo il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- b) esclusione, nei casi di gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente statuto, di morosità e di incompatibilità con la natura degli scopi perseguiti dall'Associazione.

Sull'esclusione delibera l'Assemblea delle socie con la maggioranza di due terzi delle presenti, sentita la socia interessata. In questi casi la delibera è validamente assunta se la convocazione dell'Assemblea ne contiene la espressa previsione specifica in apposito punto all'ordine del giorno.

La socia che, per qualsiasi motivo, cessa di far parte dell'Associazione, non può vantare alcun diritto sul patrimonio sociale. Le quote associative non sono trasmissibili e rivalutabili.

ARTICOLO 7 (Organi dell'Associazione)

Sono organi dell'Associazione:

- 1) La Presidente
- 2) la Vice-Presidente
- 3) L'Assemblea Generale delle Socie
- 4) Il Consiglio di Amministrazione
- 5) La Segretaria

Tutte le cariche sono gratuite. Ai titolari delle cariche possono essere rimborsate le spese sostenute a causa del loro incarico nei limiti preventivamente fissati dall'assemblea delle socie.

Tutti gli organi collegiali dell'associazione possono riunirsi sia in presenza che in collegamento per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno. I membri dell'organo potranno esercitare, attraverso la teleconferenza o la video conferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto.

E' consentito inoltre il voto elettronico o per corrispondenza.

ARTICOLO 8 (La Presidente)

La Presidente è eletta dal Consiglio di Amministrazione, convocato in apposita adunanza, a maggioranza di due terzi dei presenti.

La Presidente dura in carica per due anni e può essere rieletta.

La Presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Il potere di rappresentanza attribuito al presidente, ed eventualmente ad altri membri Consiglio di amministrazione è generale.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

La Presidente convoca e presiede l'Assemblea Generale ed il Consiglio di Amministrazione, sovrintende alle attività dell'Associazione ed all'esecuzione delle delibere degli organi sociali.

In caso di urgenza la Presidente può esercitare i poteri del Consiglio di Amministrazione chiedendo allo stesso tempestivamente ratifica degli atti adottati ed, in ogni caso, nella riunione immediatamente successiva.

In caso di assenza o impedimento della Presidente l'Assemblea è convocata e presieduta dalla Vice Presidente. Ad ogni altro effetto la Presidente - in caso di assenza o impedimento - è sostituita dalla Vice Presidente, anche nella rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ad in giudizio.

ARTICOLO 9 (L'Assemblea Generale delle Socie)

L'Assemblea Generale è composta da tutte le socie ad ognuna delle quali è riconosciuto il diritto di voto.

Ogni associato dispone di un solo voto.

Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro con delega scritta per un massimo di tre per associato.

L'Assemblea:

- a) discute tutte le linee generali di attività dell'Associazione;
- b) delibera sul programma di attività e sulle iniziative che le vengono sottoposte dalla Presidente, dal Consiglio di Amministrazione e dalle singole socie;
- c) approva il bilancio e le relazioni del Consiglio di Amministrazione;
- d) procede alla nomina e all'eventuale revoca delle cariche sociali attribuite dal presente Statuto;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera sull'esclusione delle associate e sul rigetto delle domande di ammissione;
- g) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- j) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- k) delibera su tutte le questioni ad essa sottoposte da parte del Consiglio di Amministrazione.
- l) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservata alla sua competenza dal presente statuto.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno su iniziativa della Presidente o su richiesta di almeno un decimo delle socie.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sull'eventuale trasformazione, fusione o scissione dell'associazione

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dalla Presidente o, in sua assenza, dalla Vice-Presidente, e in assenza di entrambe, da altro membro del Consiglio di amministrazione eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi, anche in via telematica, almeno 7 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima ed eventuale seconda convocazione o affissione sulla bacheca presso la sede dell'associazione al meno 15 giorni prima dell'assemblea.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

Per modificare lo statuto occorrono, in proprio o per delega, in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Salvo quanto espressamente previsto per lo scioglimento e le modifiche dello statuto per la regolarità delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea si applicano le seguenti norme:

- 1) le adunanze sono valide in prima convocazione quando siano presenti almeno due terzi delle socie, o in seconda convocazione quale che sia il numero delle presenti;
- 2) le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice

3) la seconda convocazione si deve svolgere in un giorno diverso da quello fissato per la prima.

4) ARTICOLO 10 (Il Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo che definisce le linee e le priorità delle attività di cui all'art. 2 ed elabora i programmi annuali e pluriennali di ricerca e di lavoro da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea Generale delle Socie.

Si riunisce almeno due volte l'anno e delibera a maggioranza assoluta delle proprie componenti e resta in carica per 2 anni.

Esso è composto da un numero dispari fino ad un massimo di 11 componenti elette dalla Assemblea Generale di tutte le socie con le modalità e maggioranza delle presenti.

Il Consiglio di Amministrazione nomina tra le proprie componenti la Presidente, la Vice Presidente e la segretaria della Associazione.

Determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa.

Delibera sulle ammissioni delle socie, sulle assunzioni e collaborazioni anche temporanee del personale. I compensi non possono eccedere i termini stabiliti dal Codice del terzo settore. Il Consiglio di Amministrazione può altresì istituire specifiche sezioni di lavoro e di ricerca da affidare alla responsabilità di una delle sue strutture di servizio.

Predisporre il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale, documentando la natura secondaria e strumentale delle eventuali attività diverse realizzate dall'associazione ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

Delibera sulle liti attive e passive. Stabilisce le quote associative per le diverse categorie di socie.

Tutti gli organi di nomina del Consiglio di Amministrazione possono essere da questo revocati in ogni momento e decadono in ogni caso alla scadenza del mandato del Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato oltre che dalla Presidente, da almeno un terzo delle sue componenti quando lo richiedano.

ARTICOLO 11 (La Segretaria)

La Segretaria assicura la redazione dei verbali dell'Assemblea Generale e del Consiglio di Amministrazione; ne cura la tenuta, riscuote le quote annuali e provvede in genere ad ogni adempimento amministrativo dell'Associazione.

La Segretaria viene eletta, tra le componenti del Consiglio di Amministrazione, dallo stesso Consiglio, con le maggioranze previste dall'art. 9.

ARTICOLO 12 (Norma transitoria e finale)

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto si rinvia alle norme del Codice Civile in materia di associazione e del Codice del Terzo Settore.

Il presente statuto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del Codice del Terzo Settore. Si considera inoltre esente dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 comma 3 del Codice del Terzo Settore trattandosi di modifiche rese necessarie da adeguamento normativo.

Carpi, 15 Gennaio 2021

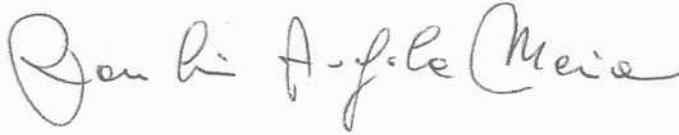
La Presidente

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'Laica Montanari', with a long horizontal flourish extending to the right.

Laica Montanari

La segretaria

Angela Maria Ronchin

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'Angela Maria Ronchin', with a long horizontal flourish extending to the right.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLE SOCIE DI VivereDonna ONLUS -Carpi

Data: 15/01/2021 apertura Assemblea Straordinaria alle ore 18,30

IN VIDEOCONFERENZA

Ai sensi dell'Art.106 del Decreto Legge n.18/2020

Presenti IN SEDE le socie: 1-Montanari Laica Presidente, 2-Ronchin Angela Maria Segretaria Totale n.02

Presenti in videoconferenza : 1-Vanna Borsari,2-Alice Degl'Innocenti,3-Susy Rota,4- Miriam Cioldi,5-Elena Girolami 6-Antonella Magro,7-Daniela Grillenzoni,8-Chiara Beschin,9-Maria Grazia Liotta10-Mimoza Shembitraku, 11-Beatrice Malavasi12-Linda Colella 13-Lucia Montagna14-Cinzia Sala 15- Odette De Caroli (tutte in collegamento online con piattaforma zoom)

Delega n.01 socia Gianna Morselli a favore di Ronchin Angela M

Socie con tesserae anno 2020 n.28

Socie Presenti con diritto di voto : n.02+15+1= Totale n.18

L'Assemblea Straordinaria del Centro VivereDonna ONLUS, è andata

deserta la prima convocazione il 14 Gennaio 2021 alle ore 20 , si riunisce in

seconda convocazione il 15 Gennaio 2021 alle ore 18,30 per deliberare

sulla modifica dello Statuto del Centro VivereDonna da Onlus ad Centro

Antiviolenza VivereDonna APS

- Presentazione e richiesta di approvazione delle modifiche dello Statuto con variazione denominazione da ONLUS ad APS. (associazione di promozione sociale) con l'obbligo dell'iscrizione al registro unico delle associazioni RUNTS entro il 31/12/2020 prorogato al 31/03/2021.

Alle ore 18,30 la presidente Laica Montanari, assunte le funzioni della presidenza e constatata la regolarità della convocazione apre l'Assemblea Straordinaria :

- **La Presidente Laica Montanari** apre con un saluto a tutte le socie, e ribadisce che le APS sono considerate associazioni di volontariato costituite al fine di svolgere un'attività sociale senza finalità di lucro nel

pieno rispetto delle libertà e dignità delle associate. Di base hanno le stesse caratteristiche delle ex Onlus.

- La Presidente legge ad alta voce interamente lo Statuto modificato in tutte le n.17 pagine.
- **Le socie presenti alla videoconferenza, presenti e con delega confermano approvano lo Statuto modificato per alzata di mano all'unanimità Totale voti n.18 .**
- L' Assemlea Straordinaria si chiude alle ore 20,00 del 15/01/2021

Carpi 15 Gennaio 2021

La Presidente: Laica Montanari

La Segretaria: Ronchin Angela Maria



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Modena
Ufficio Territoriale di Carpi

Registrato il 18.01.2021
N° 43 Atti Privati Serie 3
e ESNIF



IL DIRETTORE DELL'UFFICIO


Firma su delega del
Direttore provinciale

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPMO UT CARPI

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 73
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 15/01/2021 REGISTRATO IL 18/01/2021
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3000073

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: RNCNLM49H49F218P RONCHIN ANGELA MARIA
ID. TELEMATICO: TGG21L000073000UC

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 90032180367

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI

N.ORD.	PROGR.	DESCRIZIONE
1	001	- 8000 ATTO NON AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO PATRIMO
		VALORE DICHIARATO : 0,00
		DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

NOTE:

RICHIESTA REGISTRAZIONE VERBALE ASSEMBLEA - PEC PROT. AGE.AGEDP-MO.REGISTRO
UFFICIALE.0004581.18-01-2021-I